

# Obbligo di mediazione escluso per la domanda riconvenzionale

## Sezioni unite

Sufficiente il tentativo di conciliazione già fatto per la domanda principale

**Patrizia Maciocchi**

Non c'è alcun obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale, se la mediazione è stata già effettuata, per la domanda principale. Resta ovviamente ferma la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti, e per il giudice la possibilità di tentare la conciliazione, per l'intera durata del processo.

È la soluzione fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 3452, al quesito posto dall'ordinanza di rinvio.

Nell'escludere che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia condizione di procedibilità della proposizione della domanda riconvenzionale, il Supremo consesso tiene conto della ratio dell'istituto.

La mediazione, con l'auspicata conciliazione delle controversie, è tesa ad evitare che le parti abbiano soddisfazione solo con una causa, con costi e tempi elevati che non convengono a nessuno e che possono essere evitati con la via stragiudiziale.

Ed è questa considerazione che induce i giudici a ritenere che la domanda riconvenzionale, cosiddetta non "eccentrica" e dunque legata

all'oggetto del giudizio, non sia da sottoporre alla mediazione obbligatoria, se già tentata, senza successo per l'attore. In tal caso, infatti, la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite, ormai pendente davanti al giudice, non potrebbe essere evitata, neppure nel caso di un successo della mediazione riferito alla convenzionale.

«Una volta che la causa sia insorta - si legge nella sentenza - la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo».

Le Sezioni unite insistono dunque sulla funzione «filtro» della mediazione.

La stessa conclusione viene raggiunta per quanto riguarda le domande riconvenzionali "eccentriche" rispetto alla lite e dunque quelle che allargano l'oggetto del giudizio, perché prive di una connessione con quello già introdotto dalla parte attrice.

In questo caso ci sono più ragioni per escludere la condizione di procedibilità.

All'obiettivo di ridurre il numero dei processi, si unisce l'esigenza della certezza del diritto, che vieta il proliferare di contenziosi, e quella di una ragionevole durata dei procedimenti.

Per la Cassazione va in definitiva evitato il rischio dell'effetto boomerang che potrebbe derivare dall'abuso della mediazione.